

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE RAGIONERIA
PROT./INT.N. 01 DEL 5/02/2014



CITTÀ DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

00248
N° 00248 DEL 12 FEB. 2014

Oggetto: Revoca in autotutela dell' ordinanza ingiunzione n° 25 del 19/11/2013 a nome di Ciacio Fiorenza nata il 27/10/1945.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che a seguito della nota prot. n° 13180 del 24/06/2013 allegata al verbale di contravvenzione n°92/12 del 30/08/2012 del Corpo di Polizia Municipale venivano confermate le violazioni all' O.S. n° 96 del 31/05/2012 da parte del Sig.ra Ciacio Fiorenza nata ad Alcamo il 27/10/1945 e che conseguentemente questo Ufficio emetteva ordinanza ingiunzione n° 25 del 19/11/2013;

Preso atto delle controdeduzioni del Corpo di Polizia Municipale relative a scritti difensivi presentati dalla Sig.ra Ciacio Fiorenza pervenuti con prot. n° 19982 del 06/10/2012, dove altresì viene fatto rilevare :

- che la violazione all' O.S. n° 96/2012 sussiste per la Sig. Ciacio Fiorenza nata il 27/10/1945 proprietaria della part. 3030 sita ad Alcamo ad Est della Via Milicia e che pertanto veniva confermato il verbale n°92/12 del 30/08/2012 a carico della stessa.

Tenuto conto dell' istanza di annullamento in autotutela pervenuta con prot.n° 61378 del 03/12/2013 da parte dell' Avv. P. Ester Mauriello tutelante gli interessi della Sig.ra Ciacio Fiorenza e di altri soggetti;

Esaminata la documentazione in istruttoria;

Accertato:

- che l' ordinanza ingiunzione n° 25 del 19/11/2013 é viziata nella motivazione, in quanto successivamente alla sua emissione e dall' esame più dettagliato del procedimento in istruttoria, si è riscontrato che il verbale di accertata violazione n°92/12 del 30/08/2012 emesso dal Corpo di Polizia Municipale, presenta vizi nella motivazione;

- che pertanto si reputa opportuno precludere alla revoca in autotutela dell' ordinanza ingiunzione di che trattasi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, rinvenibili nel non recare pregiudizio all'Ente in caso ricorso con probabile accoglimento dell' istanza con condanna alle spese, posto che l' ordinanza ingiunzione in oggetto è da ritenere nulla.

Ciò premesso e visti:

- la legge del 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la Legge 241/90;
- il D.Lgs. n°267/2000;
- il Regolamento comunale di Protezione Civile


Determina

1. di procedere, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, alla revoca in autotutela dell' ordinanza ingiunzione n°25 del 19/11/2013 notificata alla Sig.ra Ciacio Fiorenza nata ad Alcamo il 27/10/1945, perché l' atto è viziato nella motivazione;
2. di inviare il presente provvedimento al Settore Ragioneria, per gli adempimenti consequenziali;
3. di inviare copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco ed al Comando di Polizia Municipale;


4. di fare notificare a mezzo Servizio Messi Notificatori di questo Comune, copia del presente provvedimento all' Avv. P. Ester Mauriello Via Lungomare Alcamo Marina n° 1764 nella qualità di legale tutelante gli interessi della Sig.ra Ciacio Fiorenza;
5. di provvedere per la pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio di questo Comune e sul sito www.comune.alcamo.tp.it.

Fr

Il Responsabile
Ufficio Protezione Civile
(Ing. Antonino Renda)



Dirigente
Settore Servizi Tecnici e Manutentivi
(Ing. Capo Enza Anna Parrino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati